

NORMATIVA

Il mancato pagamento del premio assicurativo

Una serie di pronunce giurisprudenziali ribadisce che il versamento delle somme da parte dei clienti rappresenta la condizione essenziale per l'operatività di una garanzia. L'inadempimento può essere rilevato ed eccepito dall'assicuratore in qualsiasi momento del procedimento

Il mancato pagamento del premio assicurativo (così come l'omesso acquisto dell'estensione della copertura assicurativa) deve essere eccepito tempestivamente dall'assicuratore oppure, costituendo eccezione in senso lato, può essere rilevato d'ufficio, quindi in un momento successivo rispetto ai termini previsti per la costituzione tempestiva?

Un simile interrogativo trova una risposta sempre più univoca nelle pronunce dei giudici di merito e di legittimità. Segnatamente, in una significativa recente sentenza del tribunale di Roma, è stato ribadito che l'omesso pagamento del premio o il mancato acquisto/opzione di una particolare estensione di copertura assicurativa, può essere rilevato ed eccepito dall'assicuratore in qualsiasi momento del procedimento (anche in secondo grado), costituendo un'eccezione in senso lato e non in senso stretto. La fattispecie esaminata dal giudice capitolino riguardava un evento per il quale non era stata opzionata l'estensione della polizza da parte dell'assicurato; conseguentemente nemmeno aveva corrisposto il relativo premio aggiuntivo. Tale circostanza, pur non essendo stata tempestivamente sollevata dalla compagnia in sede di comparsa di costituzione, benché deducibile dagli elementi ritualmente acquisiti agli atti, è stata comunque ritenuta decisiva e rilevabile d'ufficio da parte del tribunale di Roma, comportando la declaratoria di inoperatività della copertura assicurativa.

Sospensione degli effetti assicurativi

Durante il procedimento, l'assicurato aveva eccepito la tardività dell'eccezione di mancato acquisto/pagamento dell'estensione assicurativa da parte della compagnia invocando il tenore letterale dell'ordinanza 1469/2025 della Corte di Cassazione, secondo cui "l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi 'non compresi', in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea". Orbene, il tribunale di Roma ha da un lato confermato il proprio favore per un siffatto precedente di legittimità, in quanto l'eccezione di rischio non compreso è da considerarsi un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta all'onere della prova dell'assicuratore, dall'altro ha escluso l'applicabilità di tale principio al caso in esame, evidenziando che nel caso sottoposto alla sua attenzione (e sopra richiamato) non si discutesse di delimitazioni del rischio in un contratto vigente,



© Scott Graham - Unsplash

bensì della mancata esistenza stessa della copertura assicurativa, per effetto della non attivazione, né pagamento, dell'estensione.

Tutto ciò implica la rilevabilità in ogni stato e grado dell'eccezione per mancanza del rapporto assicurativo sottostante (nel caso della mancata opzione), nonché di una sospensione degli effetti assicurativi ex lege (per l'ipotesi di mancato pagamento del premio).

Una giurisprudenza consolidata

In modo davvero preciso, il tribunale di Roma ha evidenziato che l'omesso pagamento del premio (o l'omesso acquisto di una estensione aggiuntiva) costituiscono oggetto di una eccezione in senso lato. Se la garanzia assicurativa non è mai stata opzionata, non è mai entrata in vigore. In altre parole, se manca la stipulazione stessa di una porzione del contratto, con logica inesistenza dell'obbligo assicurativo, la compagnia potrà sempre sollevare tale mancanza non incorrendo nelle decadenze di cui all'articolo 167 del Codice di procedura civile.

Il tribunale capitolino ha poi più volte evidenziato come su questo punto la giurisprudenza sia piuttosto netta (ex multis, Corte d'appello sez. VI, Roma, 27 aprile 2023, n. 2949; Cass. 23 gennaio 1987, n. 630; Cass. 24 gennaio 1986, n. 455; Cass. S.U. 22 marzo 2017 n. 7294; Corte d'appello di Napoli, sentenza n. 3071/2025 del 14 giugno 2025; tribunale di Nola, sentenza 2918/2023 del 09 novembre 2023; tribunale di Torre Annunziata, sentenza n.3263/2024 del 19 dicembre 2024).

Come già chiarito in una nota sentenza del tribunale di Napoli (sentenza n. 7136/2023), "l'eccezione di mancato pagamento del premio assicurativo (integrale o parziale) [così come l'acquisto del premio accessorio per garanzie aggiuntive] non integra una eccezione in senso stretto, ma costituisce una contestazione sul difetto del fatto costitutivo della domanda attorea, ossia l'esistenza di una valida copertura al momento del sinistro".

L'eccezione ex art. 1901 c.c., che sancisce la sospensione o risoluzione del contratto per mancato pagamento del premio, rientra tra le eccezioni in senso lato e, come tale, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in qualunque stato e grado del processo, purché fondata su elementi ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 4357/2022; Cass. n. 41474/2021; tribunale di Torino n. 2665/2020; Corte Costituzionale sentenza n. 18/1975).

Equilibrio tecnico-economico del contratto

Il sistema normativo e giurisprudenziale converge nel riconoscere che il pagamento del premio (e l'acquisto dell'estensione della copertura assicurativa) rappresenti condizione essenziale per l'operatività della garanzia assicurativa. L'intero equilibrio tecnico-economico dell'impresa assicurativa si fonda sulla possibilità di contare sul versamento puntuale dei premi da parte degli assicurati, a fronte della molteplicità dei rischi assunti: "la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore nell'esercizio della sua attività e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati" (ex multis, Corte Costituzionale, 5 febbraio 1975, n. 18; Cassazione civile sez. III, 10 febbraio 2022, n. 4357). Il principio di cui sopra, ovviamente, andrà applicato a qualsiasi altra estensione prevista a fronte di pagamento di premio aggiuntivo. In quest'ottica, l'acquisto e il pagamento dei premi aggiuntivi per garanzie assicurative accessorie non è un dettaglio negoziale, bensì una condizione sostanziale della copertura assicurativa, senza la quale l'obbligo dell'assicuratore non può sorgere (cfr. anche Cass. n. 16016/2022).

Avv. Timoteo Pierucci

Per approfondire su www.insurancetrade.it:

- [Contratti assicurativi trasparenti: l'insegnamento di Guido Alpa](#)
- [I progressi nella semplificazione dei contratti assicurativi](#)

INSURANCE DAILY

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano, 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 email: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare: info@insuranceconnect.it

Supplemento al 30 giugno di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577